

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VISTO il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

VISTO il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO l'articolo 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

VISTO l'articolo 21 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102, concernente il rilascio di concessioni in materia di giochi;

VISTO l'articolo 24, commi da 11 a 19, della legge 7 luglio 2009, n.88, concernente la disciplina dell'esercizio e della raccolta dei giochi a distanza;

VISTO in particolare l'articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n.88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

VISTO l'articolo 24, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

VISTO il decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con legge 8 novembre 2012, n.189, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di formule di avvertimento e probabilità di vincita;

VISTO il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella G.U.R.I. n 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

VISTI in particolare gli articoli 9, comma 3, e 10, comma 2, del citato decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011 che prevedono la possibilità di variare interfacce di gioco per ogni singola lotteria;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

VISTO l'art. 9, comma 1-ter, del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che dispone che per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita;

VISTO l'articolo 9-*bis* del decreto legge n. 87 del 2018, che ha, tra l'altro, previsto che i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo, rinviando ad un decreto del Ministro della salute il compito di individuare il contenuto e le caratteristiche grafiche delle avvertenze;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 settembre 2018, pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 2018, n. 254, che definisce il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da visualizzare attraverso apposita finestra "pop up" sulle interfacce grafiche delle lotterie telematiche, ai sensi del comma 2 del citato articolo 9-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87;

VISTA la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

VISTA la nota del 1° dicembre 2017 n. 133677/RU, con la quale si è provveduto a rideterminare al 30 settembre 2028 il termine ultimo della convenzione con la società Lotterie Nazionali S.r.l, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, che ha previsto la prosecuzione del rapporto concessorio in essere relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione;

VISTA la determinazione direttoriale del 14/12/2016, prot. 124059/R.U., di indizione della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata "Linea Plus 1€";

VISTO l'articolo 1, comma 2, della citata determinazione di indizione della suindicata lotteria "Linea Plus 1€" che prevede che le interfacce di gioco debbano essere approvate con provvedimento dirigenziale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco;

VISTA la proposta del concessionario Lotterie Nazionali s.r.l. di associare alla citata lotteria “Linea Plus 1€” l’interfaccia di gioco denominata “New Sette e Mezzo Linea Plus” - nelle versioni “online” e “mobile”.

IL DIRIGENTE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. È approvata l’interfaccia di gioco denominata “New Sette e Mezzo Linea Plus” - nella versione “online” e nella versione “mobile” – associata alla lotteria con partecipazione a distanza “Linea Plus 1€”.

La versione “online” dell’interfaccia di gioco “New Sette e Mezzo Linea Plus”, è presente sul sito del concessionario e su quelli dei punti vendita a distanza.

La versione “mobile” dell’interfaccia di gioco “New Sette e Mezzo Linea Plus”, è accessibile:

- a) mediante connessione al sito mobile del concessionario ed al sito mobile del punto vendita a distanza, ove disponibile;
- b) mediante l’utilizzo di apposita applicazione software da scaricare sul proprio apparato mobile dotato di funzione “*touch screen*”, ove compatibile con detta applicazione.

ARTICOLO 2

1. Dopo l’acquisto della giocata è presente sull’interfaccia di gioco “New Sette e Mezzo Linea Plus”, l’area di gioco costituita:
 - da una sezione denominata “BANCO” ove sono raffigurate due carte da gioco, coperte, di colore rosso;
 - da una sezione denominata “LE TUE CARTE” ove sono raffigurate tre carte da gioco, coperte, di colore verde, ed una pila di monete d’oro contraddistinta dalla scritta “PREMIO”;
 - da una sezione denominata “CARTA BONUS” ove sono raffigurate una carta da gioco, coperta, color oro, e due pile di monete d’oro contraddistinte dalla scritta “PREMIO BONUS”.

Sono inoltre presenti un cerchietto contraddistinto dal simbolo “?”, selezionando il quale si accede alle istruzioni di gioco e la scritta “STAI VINCENDO” che indica l’importo della vincita eventualmente conseguita durante lo svolgimento del gioco.

2. La visualizzazione grafica della giocata si ottiene attraverso il procedimento di interazione di seguito descritto.

Si devono scoprire il “PREMIO” e il “PREMIO BONUS”. Successivamente si devono scoprire le carte del “BANCO” e “LE TUE CARTE”. Se il punteggio (cioè la somma del valore) de “LE TUE CARTE” supera il punteggio (cioè la somma del valore) delle carte del “BANCO”, e non è superiore a 7 e ½, si vince l'importo rinvenuto sotto la scritta “PREMIO”. Si deve, poi, scoprire la “CARTA BONUS”: se la “CARTA BONUS” rinvenuta è uguale a una de “LE TUE CARTE” si vince l'importo rinvenuto sotto la scritta “PREMIO BONUS”.

Nel caso in cui il punteggio de “LE TUE CARTE” non supera il punteggio delle carte del “BANCO” o è superiore a 7 e ½, e se la “CARTA BONUS” rinvenuta non è uguale a una de “LE TUE CARTE”, si può sostituire una de “LE TUE CARTE” con una nuova carta, la carta “Linea PLUS”. Successivamente si deve scoprire la carta “Linea PLUS”: se dopo aver scoperto la carta “Linea PLUS” il punteggio de “LE TUE CARTE” supera il punteggio delle carte del “BANCO” e non è più di 7 e ½, si vince l'importo rinvenuto sotto la scritta “PREMIO”. Inoltre se la “CARTA BONUS” precedentemente scoperta è uguale alla carta “Linea PLUS” presente tra “LE TUE CARTE”, si vince l'importo rinvenuto sotto la scritta “PREMIO BONUS”.

Per la determinazione del punteggio delle carte l'Asso vale un punto, il Re, la Regina ed il Fante valgono mezzo punto.

3. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità:
- attraverso il procedimento di interazione descritto al precedente comma 2;
 - selezionando il riquadro “SCOPRI SUBITO” per visualizzare automaticamente le fasi di gioco e l'esito della giocata.

oooooooooooooooo

Del presente provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge, nonché sul sito del concessionario e sui siti dei punti vendita a distanza.

IL DIRIGENTE
Stefano Saracchi